

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che dal **1° gennaio 2014** le Banche e i rispettivi clienti sono tenuti al rispetto delle norme antiriciclaggio previste da **Provvedimenti Banca d'Italia 3 aprile 2013** (Supplemento ordinario n.35 alla G.U. n.105 del 7 maggio 2013) in materia di **“adeguata verifica della clientela”**. Di seguito riportiamo alcune novità che riguardano l'operatività della clientela.

Titolare effettivo

Salva diversa indicazione del cliente, le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente intestatario diverso da persona fisica, per conto del **titolare effettivo** del rapporto stesso. A tal riguardo il cliente, nel corso dello svolgimento del rapporto, è tenuto ad indicare le operazioni che siano effettuate per conto di soggetti terzi, a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del **titolare effettivo** e a presentare il relativo documento di identificazione.

Le citate operazioni che il cliente intende effettuare in nome proprio e per conto di soggetto terzo (titolare effettivo) potranno essere **disposte unicamente presso i nostri sportelli** in quanto per esse non è attualmente previsto l'utilizzo di canali dispositivi informatici o telematici.

Si prega, pertanto, di prendere atto che tramite il Servizio Simplybank, ferma l'ordinaria operatività delle operazioni effettuate dal/in nome e per conto del/titolare del rapporto, non potranno essere disposte operazioni di pagamento per conto di soggetto terzo (titolare effettivo).

Nel caso di **operazione occasionale**, ovvero non riconducibile ad un rapporto continuativo, il cliente è tenuto a dichiarare se l'operazione è effettuata per conto di soggetto terzo, a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del **titolare effettivo** e a presentare il relativo documento di identificazione.

Si precisa che la normativa di riferimento prevede sanzioni rilevanti a carico del cliente che non indica le generalità del soggetto per conto del quale esegue un'operazione.

Operazione di versamento di contanti o valori provenienti da altri Stati

La normativa valutaria (art. 3, D.Lgs. n.195/2008) prevede che **chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane** (vedasi www.agenziadogane.it > Area Dogane > Carta doganale del viaggiatore > Modello per la dichiarazione di trasferimento di denaro contante).

Nel caso in cui venga effettuata presso la Banca un'operazione di **versamento di contanti, strumenti finanziari o altri valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro, provenienti da uno Stato estero**, comunitario o extracomunitario, il cliente è tenuto a consegnare alla Banca **copia della detta dichiarazione di trasferimento** presentata all'Agenzia delle dogane. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire copia della predetta dichiarazione, **la Banca non dà corso all'operazione.**

Il nostro personale è a vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Malè, 02 gennaio 2020